

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 4

“Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”

di iniziativa dei consiglieri Ciani, Blasoni, Pedicini, Dal Mas
presentata il 4 giugno 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

all'interno:

- nota introduttiva
- normativa di riferimento

luglio 2008

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 4

“Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”

di iniziativa dei consiglieri Ciani, Blasoni, Pedicini, Dal Mas
presentata il 4 giugno 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

Nota introduttiva	1
Normativa statale	1
Normativa del Friuli Venezia Giulia	3
Normativa delle altre Regioni	5
Progetti di legge nazionale	8
Normativa statale	11
Cost. 27-12-1947 - Costituzione della Repubblica italiana	11
Art 117.....	11
L.Cost. 31-01-1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia	13
Art. 4 (Potestà legislativa primaria).....	13
Art. 5 (Potestà legislativa concorrente).....	13
Art. 6 (Potestà legislativa di integrazione e attuazione).....	14
Codice penale	16
Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)	16
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie	17
Art. 343 (Collocazione delle urne cinerarie).....	17
D.L. 31-8-1987 n. 359 Provvedimenti urgenti per la finanza locale	18
Art. 12 (Servizi pubblici a domanda individuale)	18
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria	19
Capo XVI (Cremazione).....	19
D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 Nuovo codice della strada	21
Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico).....	21
D.L. 27-12-2000, n. 392 Disposizioni urgenti in materia di enti locali	25
Art.1 (Disposizioni in materia di finanza locale)	25
L. 30-03-2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri	28
D.M. 01-07-2002 Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali	31
Circ. 1 settembre 2004, n. 37. Articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. n. 445 del 2000	34
D.M. 16-05-2006 Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali	36
D.Lgs. 20-06-2005, n. 126 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria	38

D.P.C.M. 26-05-2000 Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.	41
Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia	50
Legge regionale 04-05-1978, n. 33 Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri	50
Legge regionale 13-07-1981, n. 43 Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica	52
Legge regionale 09-03-1988, n. 10 Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali	73
Legge regionale 26-10-2006, n. 19 Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale	74
Capo I (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria) Artt. 1-6.....	74
Normativa delle altre Regioni	76
Lombardia - L.R. 18-11-2003, n. 22 Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali	76
Umbria - L.R. 21-07-2004, n. 12 Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali	82
Toscana - L.R. 31-05-2004, n. 29 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti	84
Emilia Romagna - L.R. 29-07-2004, n. 19 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria	87
Emilia Romagna - Delib.G.R. 10 gennaio 2005, n. 10 . Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".	97
Valle d'Aosta - L.R. 23-12-2004, n. 37 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione	101
Marche - L.R. 01-02-2005, n. 3 Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali	105
Lazio - L.R. 28-4-2006 n. 4 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 Art. 162 (Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri)	111
Campania - L.R. 9 ottobre 2006, n. 20. Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.	112
Piemonte - L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.	115
Liguria - L.R. 4 luglio 2007, n. 24. Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri	120
Liguria - Reg. 11 marzo 2008, n. 1. Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge	

regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).....	125
Appendice	128
Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato avverso il diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri e di conservazione delle stesse a domicilio.....	128
Disegno di legge n. 511 Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri	131

Nota introduttiva

Normativa statale

La pratica della cremazione si colloca nell'ambito delle funzioni e dei servizi funerari, disciplinati in via principale dal **regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265** "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" e dal **DPR 10 settembre 1990, n. 285** "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Nello specifico, il regio decreto 1265/1934 dedica un titolo apposito alla disciplina della polizia mortuaria (Titolo VI: artt. da 337 a 343), regolamentando la collocazione e costruzione dei cimiteri, il trasporto delle salme, l'individuazione dei luoghi di sepoltura e anche –sia pure in termini limitati- la cremazione.

Il DPR 285/1990 detta le norme attuative del citato decreto, costituendo tutt'ora il principale riferimento normativo in materia di polizia mortuaria. Vengono disciplinate tra le altre cose le modalità di accertamento dei decessi, il trasporto dei cadaveri, i servizi cimiteriali, la costruzione dei cimiteri, le pratiche di inumazione, tumulazione e cremazione.

Con riferimento alla pratica della cremazione, alla normativa appena richiamata va aggiunta la **legge 30 marzo 2001, n. 130** "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", con cui si è introdotta la possibilità di dispersione delle ceneri dei defunti e se ne è regolamentato l'affidamento ai familiari.

Passando a una descrizione sintetica della normativa indicata, come anticipato, di cremazione si parla anzitutto nel regio decreto 1265/1934, all'articolo 343, dove si prevede che detta pratica sia eseguita in crematoi autorizzati e che le urne contenenti i residui della cremazione possano essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati aventi destinazione stabile e garantiti contro ogni profanazione.

Il DPR 285/1990 (artt. da 78 a 81) entra poi in particolare nella disciplina concernente le modalità di autorizzazione alla cremazione. Si prevede che la stessa sia rilasciata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria del defunto. In mancanza di testamento, la volontà del defunto può essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, occorre la volontà unanime. Per coloro che al momento della morte siano iscritti ad associazioni riconosciute, aventi nelle finalità statutarie la cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione scritta dell'associato convalidata dal presidente dell'associazione.

La legge 130/2001 ha parzialmente modificato la disciplina dettata dal DPR 285. L'articolo 3 di detta legge prevede che l'autorizzazione alla cremazione venga rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, pertanto anche da persona diversa dal Sindaco (c. 1, lett. a)). La volontà della

cremazione può essere espressa dal defunto anche con modalità diverse dalla disposizione testamentaria; in assenza di una volontà espressa del defunto e nel caso di concorrenza di più familiari dello stesso grado, vale la volontà della maggioranza assoluta degli stessi, non più quindi quella unanime (c. 1, lett. b)).

L'importanza della legge in parola va comunque attribuita, come anticipato, all'introduzione della possibilità di dispersione delle ceneri e alla regolamentazione dell'affidamento delle stesse ai familiari del defunto.

L'articolo 2 della legge 130, modificando l'articolo 411 del codice penale, ha reso lecita la dispersione delle ceneri, prima configurata come reato, purché autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. È comunque prevista la reclusione da due mesi a un anno e una multa da cinque a venticinque milioni di lire in caso di assenza di autorizzazione o di dispersione fatta con modalità diverse da quelle indicate dal defunto. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130, la dispersione è consentita all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private va fatta all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività con fini di lucro; è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Quanto all'affidamento delle ceneri, in verità la disciplina non è di grande dettaglio (art. 3, c. 1, lett. e)). La novità sta nel far intendere la possibilità da parte dei familiari di conservare le urne anche nel proprio domicilio, mentre l'articolo 343 del regio decreto 1265/1934 parla unicamente di collocazione delle urne in colombari privati.

È importante sottolineare che le modifiche apportate dalla legge 130 sono state configurate come disposizioni di principio destinate a indirizzare una successiva novella del DPR 285. Cosa che peraltro non si è verificata a causa della riforma del Titolo V della Costituzione –successiva alla legge 130- che ha escluso la possibilità per lo Stato di intervenire con proprio regolamento su materie di non esclusiva competenza, come nel caso di specie dove vengono in rilievo aspetti afferenti alla materia "tutela della salute" per la quale è prevista una competenza concorrente delle Regioni (art. 117, terzo e sesto comma, Cost.).

Ne è derivata una situazione di incertezza normativa, che ha creato non pochi problemi e imbarazzi, tanto per i cittadini quanto per i Comuni, sollecitati a garantire l'applicazione di diritti non sostenuti da un quadro normativo completo.

Su tale stato di cose, a partire dal 2003, si è inserita la produzione legislativa di diverse Regioni –di cui si dà conto più avanti- che si sono sentite in dovere di intervenire nell'esercizio delle competenze loro costituzionalmente riconosciute, come detto, in materia di tutela della salute.

Un contributo di chiarezza è comunque venuto dal **Consiglio di Stato**, che si è pronunciato sull'efficacia della legge 130 con **parere** reso il **29 ottobre 2003**, nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego opposto da un Comune del trevigiano alla dispersione in luogo aperto delle ceneri e alla conservazione delle stesse a domicilio.

Il Consiglio di Stato ha affermato che "le disposizioni legislative di mero principio", come quelle contenute nella legge 130/2001, "costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili". Ha quindi precisato che, mentre "la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 130".

Ha inoltre spiegato che "dall'insieme delle disposizioni ..vigenti (legge 130/2001, ma anche t.u. delle leggi sanitarie 1265/1934 e DPR 285/1990) può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai Comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari".

Va detto che sulla scorta del pronunciamento del Consiglio di Stato, diversi Comuni della nostra Regione, come Gorizia (delibera di Giunta n. 152, dd. 28.5.2004), Trieste (delibera di Giunta n. 566, dd. 15.11.2004) e Udine (articolo 44 del Regolamento di polizia mortuaria) si sono attivati per garantire la possibilità di affidamento delle ceneri ai familiari. Diversamente è accaduto per la dispersione. Emblematico il caso del Regolamento di polizia mortuaria e per le attività funebri e cimiteriali del Comune di Udine, che all'articolo 45 ha previsto una compiuta disciplina delle modalità di dispersione delle ceneri, subordinandone però l'applicazione all'intervento delle modifiche al regolamento di polizia mortuaria previste dalla legge 130.

Normativa del Friuli Venezia Giulia

Non è presente nella nostra Regione una legislazione organica per il settore delle funzioni e dei servizi funerari, tantomeno sulla pratica della cremazione. Le disposizioni in materia sono limitate e per lo più di carattere specifico.

La **legge regionale 4 maggio 1978, n. 33**, recante “Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri”, prevede che l’Amministrazione regionale possa concedere contributi annui costanti e contributi una tantum per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento e il completamento di cimiteri e dei relativi impianti complementari (artt. 1 e 2).

La **legge regionale 9 marzo 1988, n. 10** “Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali”, all’articolo 49, dispone che “sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione ... di cimiteri, con i relativi impianti complementari, ...”.

La **legge regionale 13 luglio 1981, n. 43**, recante “Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica”, attribuisce in via generale tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica -eccezion fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale- ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali (oggi Aziende per i servizi sanitari) competenti per materia.

Le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo nonché quelle operative in materia di igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia, sono demandate al settore preposto all’igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell’Azienda per i servizi sanitari.

L’articolo 7 della legge in parola indica poi espressamente la polizia mortuaria tra le attività rientranti nella materia “igiene pubblica” e l’articolo 8 individua il servizio necroscopico quale parte delle attività concernenti le funzioni di medicina legale.

Infine, la **legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19** “Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale” disciplina l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dal **decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126**, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria”. Con tale decreto vengono trasferite alla Regione le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria indicate alla Tabella A allegata al **DPCM 26 maggio 2000**, tra cui figurano, in particolare, le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato dal DPR 285/1990 (lettera c) della Tabella A).

La legge regionale 19 ha provveduto a disciplinare l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dal decreto n. 126, trasferendo alle Aziende per i servizi sanitari, tra le altre cose, anche le funzioni relative alle citate autorizzazioni.

Normativa delle altre Regioni

Sono finora 10 le Regioni intervenute a disciplinare la pratica della cremazione. Talune nell'ambito di discipline organiche delle funzioni e dei servizi funerari (Emilia Romagna, Lombardia, Marche), altre con regolamentazioni di carattere specifico (Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta).

La legge della **Regione Lombardia 18 novembre 2003, n. 22** "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali", all'articolo 7, dispone che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130/2001. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla medesima legge 130. Al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione, la Regione autorizza l'uso di feretri di legno dolce non verniciato. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno vent'anni.

La legge della **Regione Toscana 31 maggio 2004, n. 29** "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi della legislazione statale. Si rinvia alla legge 130 per l'individuazione dei soggetti affidatari dell'urna e autorizzati alla dispersione delle ceneri. Vengono disciplinate le modalità di conservazione delle urne e individuati i luoghi di dispersione delle ceneri. Si prevede che la realizzazione di nuovi crematori avvenga nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale, ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. I Comuni e la Regione promuovono l'informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

La legge della **Regione Umbria 21 luglio 2004, n. 12** "Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali" disciplina la cremazione, la conservazione e la dispersione delle ceneri sempre nel rispetto dei principi e delle modalità della legge 130. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune. In caso di comprovata necessità, l'ufficiale dello stato civile autorizza, con il consenso

dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

La legge della **Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19** "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" attribuisce alle Province la valutazione del fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio e la localizzazione, d'intesa con i Comuni interessati, dei nuovi impianti (art. 3), attribuendo ai Comuni, singoli o associati, la realizzazione di crematori (art. 4); spetta ai Comuni stessi, con propri regolamenti, stabilire tra l'altro le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei crematori (art. 7). L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima (art. 11). Allo stesso modo, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. In caso di affidamento personale dell'urna, con regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari, il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

La legge della **Regione Valle d'Aosta 23 dicembre 2004, n. 37** "Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione" richiama sua volta espressamente i principi della legge 130. Disciplina la destinazione, la dispersione e la conservazione delle ceneri. Sono previste norme specifiche sulle forme di manifestazione della volontà, sulla consegna e sul trasporto delle ceneri, nonché sulle forme di commemorazione in caso di cremazione e sulla informazione ai cittadini relativamente alle diverse pratiche funerarie.

La legge della **Regione Marche 1 febbraio 2005, n. 3** "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali" prevede a sua volta che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 130 (art. 6). È prevista la possibilità della dispersione delle ceneri e della tumulazione nonché l'affidamento ai familiari delle urne. Vengono disciplinate le modalità di consegna dell'urna. È autorizzato l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre fumi inquinanti e tempi di cremazione.

La legge della **Regione Campania 9 ottobre 2006, n. 20** "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri da cremazione" disciplina la cremazione dei defunti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri

nell'ambito delle norme dettate dalla legge 130/2001. Vengono individuati i soggetti affidatari delle ceneri (anche diversi dai familiari, purchè indicati dal defunto) e legittimati alla dispersione. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento delle ceneri, è prevista la realizzazione nel cimitero di apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.

La legge della **Regione Liguria 4 luglio 2007, n. 24** "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri" disciplina espressamente l'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento e alla dispersione delle ceneri, dichiaratamente in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 130/2001. La dispersione è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o altra dichiarazione scritta. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della legge possono essere disperse purchè vi sia espressa volontà in tal senso del defunto, manifestata per testamento o altra dichiarazione scritta. Si prevede che la Giunta regionale adotti uno specifico regolamento per garantire un'applicazione coordinata e uniforme della legge.

La **Regione Lazio**, con un articolo inserito nella **legge 28 aprile 2006, n. 4** "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006", detta norme per la dispersione e l'affidamento delle ceneri, in conformità ai principi della legge 130/2001, nelle more dell'adozione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria. Per l'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione si rimanda alle modalità stabilite dalla normativa statale, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

La **Regione Piemonte** è intervenuta due volte sulla materia. Nel 2003 e poi recentemente con la **legge 31 ottobre 2007, n. 20** "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri", che ha interamente sostituito la disciplina previgente. La legge in questione rimanda al DPR 285/1990 per la disciplina della cremazione e alla legge 130/2001 per l'affidamento e la dispersione. Si prevede che la volontà del defunto, tanto per l'affidamento quanto per la dispersione, sia comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo e, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi. Per coloro che al momento della morte siano iscritti ad associazioni riconosciute aventi nei propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione scritta dell'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato a eseguire tale volontà.

Progetti di legge nazionale

Sulla pratica della cremazione è stato presentato in Parlamento, lo scorso 13 maggio, il **disegno di legge n. 511** “Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri”, d’iniziativa dei senatori Poretti (PD) e Perduca (PD), di cui peraltro non risulta ancora iniziato l’esame.

Il provvedimento ripropone il testo di una proposta di legge (atto Camera n. 1268) approvata dalla Commissione Affari sociali della Camera nel marzo del 2007 e decaduta per la scadenza della legislatura.

Il disegno di legge consta di due articoli, il primo dei quali è volto a novellare in più punti la legge 130/2001.

Il comma 1 dell’articolo 1, interamente sostitutivo dell’articolo 3 della legge 130, prevede che le Regioni disciplinino con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base di una serie di principi fondamentali, espressamente definiti.

Si prevede, in particolare, che la dispersione delle ceneri sia consentita in apposite aree individuate dai Comuni all'interno dei cimiteri, in natura - all'aperto e nel rispetto di precise condizioni (in montagna a oltre duecento metri dai centri abitati, in mare a oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi a oltre 100 metri dalla riva, nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti)- o in aree private. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati e in nessun caso può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. Sono altresì individuati i possibili affidatari dell'urna contenente le ceneri (coniuge, convivente o altro familiare, esecutore testamentario, rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati). L’urna può essere tumulata o interrata. Se l’affidatario intende rinunciare all’affidamento, l’urna va conferita per la conservazione presso il cinerario comune del cimitero. È previsto un sistema identificativo volto ad assicurare l’identità certa delle ceneri e le strutture per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Il comma 2 aggiunge tre nuovi articoli alla legge 130. L’articolo 3-*bis*, che individua il soggetto competente e le modalità di autorizzazione alla cremazione e disciplina la manifestazione di volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente per l’autorizzazione alla cremazione e l’affidamento o dispersione delle ceneri. L’articolo 3-*ter*, che regola gli adempimenti del medico necroscopo, e l’articolo 3-*quater*, che introduce le sanzioni amministrative con le quali è punita la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 3 dell’articolo 1 aggiunge l’articolo 8-*bis* alla legge 130, recando disposizioni in materia di cellette cinerarie, mentre l’articolo 2 stabilisce nuovi termini per l’adozione dei piani regionali e delle

norme tecniche previsti rispettivamente dall'articolo 6 (piani per realizzazione dei crematori) e dall'articolo 8 (norme tecniche per la realizzazione dei crematori) della legge 130.

Normativa statale

Cost. 27-12-1947 - Costituzione della Repubblica italiana

Art 117

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali¹.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali².

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

¹ Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

² Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato³.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato⁴.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni⁵.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato⁶.

³ Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

⁴ Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

⁵ Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia;

L.Cost. 31-01-1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 4 (Potestà legislativa primaria)

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie⁷:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni⁸;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale⁹;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5 (Potestà legislativa concorrente)

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

⁷ Alinea così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

⁸ L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

⁹ Per il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni in materia di viabilità e trasporti vedi il D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111.

- 1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo]¹⁰;
- 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
- 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
- 5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni]¹¹;
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione¹²;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia popolare;
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6 (Potestà legislativa di integrazione e attuazione)

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed

¹⁰ Numero abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

¹¹ L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

¹² Vedi il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871.

artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Codice penale

Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni [c.p. 29, 32].

La pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia [c.p. 70, n. 1].

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto¹³.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni¹⁴.

¹³ Sui prelievi di parti del cadavere a scopo di trapianto terapeutico vedi l'art. 9, L. 3 aprile 1957, n. 235; il D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 300; la L. 13 luglio 1990, n. 198; l'art. 44, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Vedi, anche, il D.M. 11 agosto 1969 (Gazz. Uff. 10 settembre 1969, n. 230), il D.M. 9 gennaio 1970 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1970, n. 26) e la L. 2 dicembre 1975, n. 644.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 2, L. 30 marzo 2001, n. 130.

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 343 (Collocazione delle urne cinerarie)

La cremazione dei cadaveri è fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

D.L. 31-8-1987 n. 359

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Art. 12 (Servizi pubblici a domanda individuale)

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 e al 36 per cento per l'anno 1988. Per i comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati, nonché per i comuni individuati in applicazione dei DD.LL. 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà ⁽⁴⁵⁾.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio procapite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota ^{(46) (47)}.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia ⁽⁴⁸⁾.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL ⁽⁴⁹⁾.

(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

(46) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

(47) Comma da ultimo modificato dall'art. 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 66. Per la proroga del termine dal 31 marzo al 30 aprile 1989, vedi lo stesso art. 9.

(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440.

(49) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Capo XVI (Cremazione)

Articolo. 78

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

Articolo 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite

per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 Nuovo codice della strada

Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
 - 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
 - 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali¹⁵.
 - 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
 - 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
 - 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
 - 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
 - 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
 - 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
 - 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
 - 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
 - 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
 - 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
 - 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

¹⁵ Numero così sostituito dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

- 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
- 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
- 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
- 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
- 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
- 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
- 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
- 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità¹⁶.

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino

¹⁶ Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade¹⁷.

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico¹⁸

¹⁷ Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

¹⁸ Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

D.L. 27-12-2000, n. 392

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

Art.1 (Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito alle province ed ai comuni interessati nella misura di lire 55.831 milioni per l'anno 2000, lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti ¹⁹.

2. A favore dei comuni destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è attribuito un contributo complessivo, da ripartire secondo i criteri previsti dalla predetta norma, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000 e lire 13.000 milioni per l'anno 2001.

3. A decorrere dall'anno 2000 alle province del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Novara e di Biella è attribuito un contributo annuo complessivo di lire 4.000 milioni, da ripartire per il 60 per cento in relazione al territorio e per il 40 per cento in relazione alla popolazione ²⁰.

4. ... ²¹.

4-bis. All'articolo 208, comma 1, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato» ²².

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 201 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato ²³.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091

¹⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26. Per l'incremento del contributo previsto dal presente comma vedi il comma 6 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26. Per l'incremento del contributo previsto dal presente comma vedi il comma 6 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

²¹ Sostituisce il comma 7 dell'art. 154, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

²² Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

²³ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ²⁴.

6. L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000- 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. All'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «nel 1999» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1997 al 1999» ²⁵.

7. Sino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 ²⁶.

7-ter. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: «per i mutui», sono inserite le seguenti: «e per le obbligazioni»;

²⁴ Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

²⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

²⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

b) ...^{27 28}.

7-quater. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dopo le parole: «da altre aziende di credito» sono inserite le seguenti: «e dalla Cassa depositi e prestiti»²⁹.

²⁷ Aggiunge un periodo al comma 32 dell'art. 45, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

²⁸ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

²⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26.

L. 30-03-2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Epigrafe

Premessa

1. Oggetto.
2. Modifiche all'articolo 411 del codice penale.
3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Tariffe per la cremazione.
6. Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.
7. Informazione ai cittadini.
8. Norme tecniche.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

1. Oggetto.

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

2. Modifiche all'articolo 411 del codice penale.

1. ³⁰

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della

³⁰ Aggiunge due commi all'art. 411 del codice penale.

disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

4. Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

5. Tariffe per la cremazione.

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri ³¹.

6. Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

7. Informazione ai cittadini.

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

8. Norme tecniche.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

³¹ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 1° luglio 2002 e il D.M. 16 maggio 2006.

D.M. 01-07-2002

Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2002, n. 189.

Per l'adeguamento delle tariffe di cui al presente decreto vedi il D.M. 16 maggio 2006.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Sentite l'Associazione nazionali dei comuni italiani (A.N.C.I.), la Confederazione nazionale dei servizi (Confservizi), e la Federazione italiana per la cremazione;

Decreta:

1. Determinazione delle tariffe.

1. Le tariffe per la cremazione sono fissate dal comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita dagli articoli 3 e 5.
2. Le tariffe per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali sono fissate da ciascun comune entro la misura massima stabilita dagli articoli 4 e 5.
3. Le tariffe sono da intendere riferite all'imponibile nei casi in cui sia applicabile l'imposta sul valore aggiunto.

2. Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione.

1. La tariffa per la cremazione comprende ed assicura al richiedente:
 - a) la ricezione del feretro o del contenitore negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno;
 - b) il processo di combustione per la durata occorrente;
 - c) la raccolta delle ceneri, con separazione di eventuali parti metalliche residue;
 - d) la polverizzazione delle ceneri;
 - e) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, riportante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
 - f) gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.
2. L'urna di cui al punto e) del comma 1 può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a

cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.

3. In caso di cremazione di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, il comune tenuto al pagamento della cremazione, nei casi di indigenza accertata o di disinteresse dei familiari, è quello dove è avvenuto il decesso.

4. ³².

3. Misura massima della tariffa per la cremazione.

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di un cadavere è pari ad € 396.

2. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di resti mortali, definiti esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cui al paragrafo 15 della circolare 24 giugno 1993, n. 24 del Ministero della sanità, come integrata dalla circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della sanità, è pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. La tariffa massima per la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di cui all'art. 3 del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, è pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.

4. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione nelle ipotesi di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, è pari ad un terzo di quella di cui al comma 1.

4. Misura della tariffa per la dispersione o la conservazione delle ceneri.

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune nella misura massima di € 160 e può essere determinata in misura differente in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

2. La tariffa, anche differenziata, per la conservazione di urna cineraria in cimitero, è determinata dal comune in base alle seguenti voci di calcolo:

a) canone annuo per l'uso dello spazio assegnato per ogni anno di durata della cessione in uso, percepibile anche in un'unica soluzione, che compete a chi cede in uso la sepoltura;

b) canone annuo per il recupero delle spese gestionali cimiteriali, per ogni anno di durata della cessione in uso, pari o inferiore alla metà di cui al punto a), percepibile anche in unica soluzione, che compete al gestore del cimitero.

5. Adeguamento dei valori tariffari.

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 3 e 4 sono validi a decorrere dal 1° maggio 2002. A decorrere dall'anno 2003 sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

2. A cadenza triennale si procede al riallineamento dei valori rivalutati in base al tasso di inflazione programmato rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT.

³² Il presente comma, abrogato dall'art. 4, D.M. 16 maggio 2006, sostituiva il numero 18) dell'articolo unico, D.M. 31 dicembre 1983.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Circ. 1 settembre 2004, n. 37.

Articolo 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. n. 445 del 2000.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area I - Anagrafe popolazione residente.

- Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
Loro Sedi
- Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
39100 Bolzano
- Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
38100 Trento
- Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
11100 Aosta
- e, p.c.: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia
90100 Palermo
- Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
09100 Cagliari
- Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro
Sede
- All' Ispettorato generale di amministrazione
Sede
- All' Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo n. 16
00184 Roma
- All' Associazione nazionale Comuni italiani
Via dei Prefetti n. 46
00186 Roma
- All' Associazione nazionale Ufficiali di stato civile
ed anagrafe
Via dei Mille n. 35 e/f
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
- Alla De.A. - Demografici associati
c/o Amministrazione comunale
V.le Comaschi n. 1160
56021 Cascina (PI)
- Al Servizio documentazione della Direzione centrale per i Servizi
demografici (per gli adempimenti di competenza)
Sede

Pervengono da parte dei Comuni numerosi quesiti in merito alle modalità di manifestazione di volontà per la cremazione di una salma, in relazione all'articolo 79, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 285 del 1990 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 2000.

Al riguardo, è da premettere che l'articolo 79, primo comma, del citato D.P.R. n. 285 del 1990 prevede che il Sindaco autorizzi la cremazione sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 15 del 1968.

Sul punto si è sostenuto che non possano essere applicate le norme dettate in materia di semplificazione e che il richiamo, da parte del secondo comma dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285 del 1990, ai soggetti indicati dall'articolo 20 della legge n. 15 del 1968, è fatto esclusivamente per individuare i soggetti legittimati ad eseguire l'autenticazione.

Da altri si è ritenuto, invece, che trattandosi di situazioni concernenti fatti, stati e qualità personali, la fattispecie in parola si configuri come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con relativa applicazione, ai fini dell'autenticazione, dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Sulla tematica è stata interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, la quale ha ritenuto che - poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma - debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Invero, il citato Dipartimento, ha rilevato che, in coerenza con l'articolo 77-bis del D.P.R. n. 445 del 2000, il disposto dell'articolo 38, comma 3 dello stesso D.P.R., debba prevalere su quello dell'articolo 79 del D.P.R. n. 285 del 1990, peraltro neppure ricompreso fra le norme rimaste in vigore in base all'articolo 78 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000.

In relazione a tanto, per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto che le disposizioni ex art. 38, comma 3, prevalgano anche su quelle di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000.

Il Direttore centrale

Ciclosi

D.M. 16-05-2006

Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2006, n. 136.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri»;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità; sono stabilite le tariffe per la cremazione e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute del 1° luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189, concernente la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali;

Rilevato che all'art. 5 del citato decreto interministeriale sono stati disciplinati i criteri per l'adeguamento dei valori tariffari;

Ritenuta la necessità, per i motivi sopra evidenziati, di adeguare i valori tariffari e procedere alla loro rivalutazione annuale, in base al tasso di inflazione programmato, tenendo conto, allo scadere del periodo triennale dell'andamento dei valori reali attraverso la comparazione tra i coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT e la previsione inflativa contenuta annualmente nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) approvato dal Governo;

Considerato che la variazione del potere di acquisto tra il mese di maggio 2002 e il dicembre 2005 è stata pari a 1,0731;

Atteso che il tasso di inflazione programmata è stato fissato nella misura del 1,7% per l'anno 2006;

Considerato, altresì, che con sentenza n. 7572/03 il TAR Lazio, sezione I-ter ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 2002 nella parte in cui all'art. 2, comma 4, dispone la sostituzione del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l'originaria formulazione del citato numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983;

Decreta:

1. Misura massima della tariffa per la cremazione.

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, è pari ad euro 424,95.

2. Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri.

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e può essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

3. Adeguamento dei valori tariffari.

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

4. Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione.

1. È abrogato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 e di conseguenza è ripristinata l'originaria dicitura del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, che risulta, pertanto, così formulato «trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive».

5. Normativa vigente.

1. Conservano validità le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2002, per la parte non modificata del presente decreto.

6. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 20-06-2005, n. 126

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2005, n. 157.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria.

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni in tema di salute umana e sanità veterinaria di cui alla tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000.

2. Sono trasferiti, altresì, tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanità veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.

2. Forme di collaborazione.

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

3. Trasferimento di personale.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

4. *Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative.*

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.

5. *Norme finanziarie.*

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati D.P.C.M. 26 maggio 2000 e D.P.C.M. 13 novembre 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

6. *Decorrenza del trasferimento.*

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro un anno dal termine di cui al comma 1, la regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite³³.

³³ Comma così corretto con Comunicato 25 luglio 2005 (Gazz. Uff. 25 luglio 2005, n. 171).

TABELLA A
(prevista dall'art. 5, comma 2)

Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

1	2	3	4	5
Quote indennizzo ordinario	Rateo agli eredi	Una tantum decesso	Una tantum vaccino 30%	Totale

prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.

D.P.C.M. 26-05-2000

Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2000, n. 238.

Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e il D.P.C.M. 24 luglio 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato»;

Visto l'accordo in data 22 aprile 1999, successivamente modificato ed integrato in data 4 novembre 1999, sancito dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine ai criteri e ai parametri, di contenuto e di metodo, per l'elaborazione e la predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante la delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Ambito operativo.

1. Il presente decreto individua le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, di cui alla tabella A), allegata al presente decreto, conferiti alle regioni medesime ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche e integrazioni.

2. *Trasferimento delle risorse finanziarie.*

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono quantificate in L. 168.028.952.000, come risultante dalla tabella B) allegata al presente decreto.
2. Contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 1, sono, altresì, trasferiti i residui esistenti alla data del 31 dicembre 2000, sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1, le risorse finanziarie per le spese di personale che saranno definite a seguito del trasferimento dello stesso alle regioni secondo le modalità di cui all'art. 4.
4. Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.

3. *Decorrenze.*

1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. Resta fermo l'attuale sistema di finanziamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano fino all'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma.

4. *Trasferimento di personale.*

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli del Ministero della sanità è determinato in numero trentadue unità, come specificato nella tabella C) allegata al presente decreto, con conseguente riduzione della pianta organica, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1, sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale e alla retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero di provenienza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonché quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

5. *Risorse strumentali e organizzative.*

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della sanità, secondo le modalità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Sono trasferiti anche gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

6. Riparto delle risorse finanziarie.

1. In prima applicazione del presente decreto, le risorse finanziarie trasferite alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Al fine dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie i capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità sono ridotti di pari importo a decorrere dall'anno finanziario 2001. Ai medesimi fini l'importo di L. 31.314.000.000, recato per l'anno 1999 dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è mantenuto in bilancio nel conto dei residui.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

TABELLA A

Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del consiglio dei ministri.³⁴

- a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);
- f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);
- g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);
- h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);
- i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);
- k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);

³⁴ Per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle funzioni di cui alla presente tabella vedi il D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 126.

- o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);
- t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);
- u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104.).

TABELLA B**Trasferimenti spese funzionamento Ministero della sanità**

(dati in migliaia di lire)

Centri di costo	Capitoli	Stanziamanti	Percentuali	Trasferimenti
Assistenza sanitaria di competenza statale	6.931	85.500	10	8.550
	6.995	222.300	10	22.230
	6.996	721.050	10	72.105
Prevenzione sanitaria	6.972	452.912	2	9.058
	6.973	125.400	2	2.508
	6.974	585.200	2	11.704
Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria	6.933	142.500	8	11.400
	6.975	179.550	8	14.364
	6.976	676.704	8	54.136
Totale				206.055

Trasferimenti stanziamenti definitivi Ministero della sanità

Al netto delle reiscrizioni dei residui passivi perenti

Dati in migliaia di lire

ANNI capitolo 1586

Indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

1997	1998	1999	Media triennio 1997-1999	Incremento stato di previsione	2000 e successivi
165.200.000	120.600.000	177.200.000	154.333.333	8,67	167.714.032

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997 - 1998 bilancio assestato 1999, D.P.E.F. (bilancio programmatico)

ANNI capitolo 2076

Somme da assegnare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome per l'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti

1995	1996	1997	Media triennio 1995-1997	Incremento stato di previsione	2000 e successivi
118.619	54.240	98.898	90.585	20,18	108.865

Fonte: rendiconto generale dello Stato per gli anni 1995 - 1997, D.P.E.F. (bilancio programmatico)

a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

- b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);
- f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);
- g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);
- h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);
- i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);
- k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);
- t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);

- u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104.).

TABELLA C

Risorse umane

Contingente complessivo del personale appartenente ai ruoli del Ministero della sanità.

quattro dirigenti di I livello;

tre dirigenti veterinari di I livello;

un funzionario amministrativo - C2;

un capo tecnico - C1;

cinque collaboratori amministrativi - C1;

due collaboratori amministrativo contabili - C1;

un assistente linguistico - B3;

un assistente amministrativo - B3;

tre guardie di sanità - B2;

due operatori amministrativi - B2;

cinque operatori amministrativi contabili - B2;

un telescrivente centralinista operatore radiospecializzato - B2;

tre coadiutori - B1;

Totale unità trentadue.

Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 04-05-1978, n. 33

Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri

Note:

1. Articolo 2 bis aggiunto da art. 2, primo comma, L.R. 25/1981
2. Articolo 2 ter aggiunto da art. 3, primo comma, L.R. 25/1981

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per una durata di 20 anni contributi annui costanti pari all'8% della spesa ammissibile per:

- a) la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali;
- b) la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari;
- c) l'acquisto di edifici da destinare a uffici municipali.

Note:

1. Sostituite parole al primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 25/1981
2. Aggiunte parole al primo comma da art. 1, primo comma, L.R. 29/1984
3. Integrata la disciplina da art. 36, terzo comma, L.R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
4. Aggiunte parole al primo comma da art. 21, primo comma, L.R. 25/1985

Art. 2

Per le finalità di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi una tantum.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 36, terzo comma, L.R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.

Art. 2 bis

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi << una tantum >> per il recupero, il rifacimento e l'ampliamento di edifici di proprietà comunale destinati ad uso pubblico ed ubicati in zone di particolare valore ambientale e interesse naturalistico.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L.R. 25/1981

Art. 2 ter

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concessi anche per opere in corso di costruzione.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 3, primo comma, L.R. 25/1981
2. Integrata la disciplina da art. 21, primo comma, L.R. 36/1984

Art. 3

Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite di impegno di lire 70.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6869 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento complessivo di lire 280 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 70 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

All'onere complessivo di lire 280 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 4

Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6870 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di municipi, nonché per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di cimiteri >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 8 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Legge regionale 13-07-1981, n. 43

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

TITOLO I

Disposizione generale

Art. 1

TITOLO II

Attribuzioni riservate alla Regione

da Art. 2 ad Art. 6 bis

TITOLO III

Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale

CAPO I

Igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia

da Art. 7 ad Art. 9

CAPO II

(Servizio farmaceutico)

da Art. 10 ad Art. 11

CAPO III

Igiene e polizia veterinaria

da Art. 12 ad Art. 17

CAPO IV

(Disposizioni varie)

da Art. 18 ad Art. 24

TITOLO IV

Organismi collegiali

da Art. 25 ad Art. 46

TITOLO V

Norme finali e finanziarie

da Art. 47 ad Art. 48

Note:

1. Articolo 6 bis aggiunto da art. 14, comma 3, L.R. 20/2004

TITOLO I Disposizione generale

Art. 1

La presente legge, in armonia con i principi e le previsioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare dell'articolo 32 della stessa, nonché con i principi e le previsioni della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, concernente l'organizzazione delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica.

Tutte le funzioni predette, ivi comprese quelle già demandate agli Uffici del medico e veterinario provinciali - eccezione fatta per quelle espressamente riservate alla Regione e per quelle spettanti al Sindaco, quale autorità sanitaria locale - sono attribuite ai Comuni, che le esercitano attraverso i settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali competenti per materia e secondo le modalità indicate al Titolo III della presente legge.

TITOLO II Attribuzioni riservate alla Regione

Art. 2

(Ordinanze contingibili ed urgenti)

Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni, ovvero anche di un singolo Comune qualora non vi provveda il Sindaco.

La relativa attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dai competenti uffici regionali, i quali si avvalgono della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale ricadono i Comuni interessati.

Art. 3

(Autorizzazioni)

Spetta, altresì, al Presidente della Giunta regionale il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio di:

- a) case di cura private;
- b) (ABROGATA);
- c) centri di raccolta sangue e centri trasfusionali;
- d) macelli pubblici e privati.

Compete, pure, al Presidente della Giunta regionale la autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, nei casi contemplati dall'articolo 105 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

L'istanza per le autorizzazioni di cui alle lettere b), c), d), è inoltrata al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, corredata dal parere espresso sulla medesima dal rispettivo Comitato di gestione.

Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per regolamentare l'apertura e l'esercizio di case di cura private.

Per l'attività istruttoria trova applicazione il secondo comma dell'articolo precedente.

Note:

1. Abrogate parole da art. 11, comma 1, L.R. 17/2003

Art. 4

(Attività nell'interesse dei privati)

Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, espletati dai settori, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale a favore di privati, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentiti gli Ordini professionali nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione vigente.

Con lo stesso provvedimento saranno disciplinate le modalità di riscossione delle somme da introitare e la loro destinazione tenendo conto della legislazione vigente in materia e degli accordi nazionali di lavoro.

Con il medesimo procedimento, di cui ai commi precedenti, saranno approvate le tariffe per le prestazioni effettuate a favore dei privati in materia veterinaria.

Le tariffe di cui al presente articolo sono soggette a revisione annuale.

Art. 5

(Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici)

1. Le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:

1) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;

2) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;

3) all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, per il territorio della Provincia di Udine;

4) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L.R. 20/2004

Art. 6

(Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie)

1. Le Aziende per i servizi sanitari adottano i provvedimenti indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), sentiti i Comuni e gli Ordini provinciali dei farmacisti. Per il territorio della Provincia di Udine viene acquisito, altresì, il parere delle Aziende per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>> e n. 5 <<Bassa Friulana>>, per i Comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.
2. Entro il termine fissato dalle Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione i Comuni adottano le relative deliberazioni e le trasmettono, senza indugio, agli Ordini dei farmacisti nonché:
 - a) all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, per il territorio della Provincia di Trieste;
 - b) all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 <<Isontina>>, per il territorio della Provincia di Gorizia;
 - c) alle Aziende per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>>, n. 4 <<Medio Friuli>> e n. 5 <<Bassa Friulana>>, per il territorio della Provincia di Udine;
 - d) all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 <<Friuli occidentale>>, per il territorio della Provincia di Pordenone.
3. Le Aziende per i servizi sanitari n. 3 <<Alto Friuli>> e n. 5 <<Bassa Friulana>>, entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui al comma 2, trasmettono tali provvedimenti all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>>, unitamente al parere di propria competenza. Entro lo stesso termine gli Ordini dei farmacisti trasmettono alle competenti Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione il parere di cui al comma 1.
4. Trascorsi inutilmente i termini indicati ai commi 2 e 3 le proposte ed i pareri ivi indicati si hanno per resi.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 14, comma 2, L.R. 20/2004

Art. 6 bis

(Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici)

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'intero territorio provinciale. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> provvede per l'intero territorio della Provincia di Udine.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalle Aziende per i servizi sanitari nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente, intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende per i servizi sanitari medesime.
3. Le Aziende per i servizi sanitari provvedono a tutti gli altri adempimenti necessari per l'espletamento dei concorsi, approvano le graduatorie e provvedono all'assegnazione delle sedi dandone comunicazione ai Comuni interessati.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 14, comma 3, L.R. 20/2004

TITOLO III
Attribuzioni dell'Unità Sanitaria Locale

CAPO I
Igiene pubblica, profilassi, medicina legale, ecologia

Art. 7
(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)

Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell'igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell'ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- 2) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
- 3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica;
- 4) la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
- 5) la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
- 6) la tutela dell'ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:
 - a) all'inquinamento dell'aria;
 - b) all'inquinamento delle acque;
 - c) all'inquinamento del suolo;
 - d) all'inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell'ambiente;

- 7) (ABROGATO);
- 8) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;
- 9) la polizia mortuaria;
- 10) la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;
- 11) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- 12) il controllo sull'allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;
- 13) il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
- 14) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

- 15) il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
- 16) le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;
- 17) il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

Note:

1. Abrogate parole al primo comma da art. 10, primo comma, L.R. 47/1985

Art. 8 (*Medicina legale*)

Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma della presente legge, in materia di medicina legale, ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

- gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi e regolamenti;
- l'accertamento medico - legale di controllo per l'invalidità temporanea, ai sensi dell'articolo 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanente previsti da leggi e regolamenti;
- l'attività collegiale per l'accertamento della invalidità permanente da cause lavorative, di servizio, nell'ambito dell'invalidità civile, nonché a favore dei ciechi civili e sordomuti;
- l'accertamento della idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull'esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9 (*Strutture ed organi competenti all'esercizio*)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nonché quelle operative nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 sono demandate al settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale, ad eccezione di quelle in materia di tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria.

In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del relativo settore, comprese quelle già di competenza del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal responsabile del settore suindicato, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le funzioni già attribuite nella materia della medicina legale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale o, per sua delega, da altro medico del settore.

Le funzioni già attribuite in materia di profilassi internazionale al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario sono esercitate dal responsabile del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale dell'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

CAPO II Servizio farmaceutico

Art. 10

(Disciplina del servizio farmaceutico, vigilanza e controllo)

Le funzioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge, attinenti al servizio farmaceutico, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- 1) l'autorizzazione all'apertura od all'esercizio delle farmacie (incluso le farmacie succursali) e dei dispensari farmaceutici;
- 2) l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie;
- 3) l'autorizzazione al trasferimento dei locali di esercizio delle farmacie;
- 4) la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- 5) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
- 6) l'indennità di avviamento e di prelievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
- 7) l'erogazione dell'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- 8) la regolazione del servizio farmaceutico per quanto attiene la fissazione dei turni delle farmacie e la disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali;
- 9) la predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
- 10) il controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale;
- 11) il prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su richiesta del ministero della sanità;
- 12) l'approvvigionamento di vaccini necessari per la vaccinazione obbligatoria, nonché dei sieri secondo le direttive indicate dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 13) la stesura della relazione annuale sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'Unità sanitaria locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione;
- 14) la vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale per l'assistenza farmaceutica.

Art. 11

(Strutture ed organi competenti all'esercizio)

I provvedimenti relativi alle attività di cui al precedente articolo 10, numeri dal 4 all'8 compreso, sono adottati sentita la Commissione per il servizio farmaceutico prevista all'articolo 39 della presente legge.

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo altresì nelle materie, di cui al precedente articolo 10, sono demandate al settore competente in materia di attività farmaceutiche dell'Unità sanitaria locale.

In particolare, nell'ambito della attività di vigilanza e controllo sulle farmacie, l'attività ispettiva e quelle

già di competenza del medico provinciale, spettano al responsabile del settore suindicato.

L'attività ispettiva per il controllo delle farmacie di cui all'articolo 127 del Testo Unico delle leggi sanitarie, è svolta in forma collegiale da parte dell'apposita Commissione prevista al successivo articolo 40 della presente legge.

CAPO III Igiene e polizia veterinaria

Art. 12 *(Igiene, profilassi, vigilanza e controllo)*

Le funzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge in materia d'igiene e polizia veterinaria ineriscono, in particolare, alle attività concernenti:

- 1) la profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali e la profilassi delle zoonosi;
- 2) la promozione e il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
- 3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità veterinaria;
- 4) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
- 5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
- 6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
- 7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove previste dalla vigente normativa;
- 8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
- 9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l'alimentazione animale;
- 10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
- 11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
- 12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
- 13) la vigilanza sull'assistenza zootecnica e sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
- 14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
- 15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
- 16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;
- 17) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale nelle materie di cui all'articolo 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Unità sanitaria locale

organizza il settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, tenendo conto dei sottoindicati ambiti di attività:

a) sanità animale: per la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffuse degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, per i programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonotico e zoonosanitario;

relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni;

b) controllo igienico - sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: per l'ispezione e la vigilanza sanitaria delle carni, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazioni;

c) igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: per la vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

per l'igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente, per il controllo e la vigilanza sulla riproduzione animale; per la vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori; per l'ispezione, la vigilanza e il controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario; per la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento; per l'educazione e la propaganda veterinaria; relativi accertamenti e certificazioni;

d) assistenza veterinaria: per la cura generica e specialistica degli animali, per l'assistenza zootecnica, nonché per la vigilanza ed il controllo sulle predette attività e sulla fecondazione artificiale.

Note:

1. Sostituite parole al secondo comma da art. 18, comma 2, L.R. 54/1991

Art. 13

(Strutture ed organi competenti all'esercizio)

Le attività istruttorie e di vigilanza e controllo nelle materie, di cui al precedente articolo 12, sono demandate al settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

In particolare, nell'ambito dell'attività istruttoria le valutazioni di ordine tecnico spettano al responsabile del settore, comprese quelle già di competenza del veterinario provinciale.

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è, altresì, diretta e coordinata dal predetto responsabile, il quale può avvalersi per il relativo svolgimento, oltre che del personale dipendente, di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del presente articolo sono attribuite, con le modalità indicate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nei limiti del servizio cui sono destinati, le funzioni di ufficiale od agente di polizia giudiziaria.

Art. 14

(Attività operative in materia di profilassi veterinaria obbligatorie e volontarie)

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall'autorità sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all'Albo professionale.

L'attività dei veterinari di cui al presente articolo è programmata e coordinata del settore preposto all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.

Art. 15

(Attività veterinarie multinazionali)

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, sino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei servizi e presidi multizonali, nei casi in cui il territorio di una provincia comprenda gli ambiti di almeno due Unità sanitarie locali, vengono esercitate dal settore veterinario dell'Unità sanitaria ove ha sede il capoluogo di provincia, le seguenti attività considerate multizonali:

- a) l'ispezione, la vigilanza ed il controllo dei macelli pubblici e privati e dei laboratori di sezionamento, di preparazione e produzione degli alimenti di origine animale per l'esportazione all'estero, iscritti negli speciali elenchi tenuti presso il ministero della sanità;
- b) la disinfezione e disinfestazione in materia di profilassi e polizia veterinaria nonché la derattizzazione già gestite dalle Amministrazioni provinciali;
- c) la profilassi antirabbica e le relative strutture.

Art. 16

(Vigilanza e controllo dei macelli e dei laboratori di sezionamento, preparazione e produzione delle carni per l'esportazione)

L'Unità sanitaria locale competente è tenuta ad assicurare il servizio veterinario a carattere continuativo durante le lavorazioni di sezionamento, preparazione e produzione di carni per l'esportazione presso ciascun macello o laboratorio pubblico o privato, iscritto nello speciale elenco tenuto presso il Ministero della sanità.

Art. 17

(Servizi di disinfezione, disinfestazione degli animali, derattizzazione e di profilassi antirabbica)

Il servizio antirabbico deve disporre almeno di un canile attrezzato per la custodia e il mantenimento dei cani e dei gatti sotto osservazione e per l'eventuale eliminazione eutanasica degli animali a norma delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle attrezzature occorrenti, atte a garantire l'incolumità del personale e il corretto trasporto degli animali al canile.

Il predetto personale è assicurato dall'Unità sanitaria locale contro i rischi connessi con l'esercizio delle mansioni espletate e, nell'ambito delle proprie attribuzioni conferite dalla legge, svolge le funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Il settore veterinario che svolge attività multizonale per la profilassi antirabbica sugli animali è incaricato dell'organizzazione di attività di osservazione epizootica sulla rabbia, della programmazione territoriale di ogni forma di lotta contro la rabbia e contro il randagismo degli animali.

Il trattamento immunizzante antirabbico obbligatorio degli animali è programmato dal settore cui fa capo l'attività multizonale per la profilassi antirabbica, in stretta collaborazione con i settori veterinari delle Unità sanitarie locali interessate.

L'esecuzione della profilassi vaccinale è demandata alle strutture veterinarie di base delle relative Unità sanitarie locali.

CAPO IV
Disposizioni varie

Art. 18
(Attribuzioni del Comitato di gestione dell'USL)

I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del Titolo II della presente legge, sono attribuiti al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 19
(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell'Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all'ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all'articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall'articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell'Unità sanitaria locale.

Art. 20
(Delega di funzioni sanzionatorie)

Le funzioni amministrative per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.

Altresì, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.

Art. 21
(Prestazioni medico - legali erogate su richiesta di privati)

I sanitari dipendenti dell'Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 22
(Funzioni già di competenza dei Consorzi provinciali antitubercolari)

Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell'Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.

Art. 23

(Laboratori provinciali di igiene e profilassi)

In attesa della individuazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d'utenza, i laboratori provinciali d'igiene e profilassi sono gestiti dall'Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l'intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 24

(Interdisciplinarietà)

Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente Titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell'Unità sanitaria locale, comunque interessati.

TITOLO IV

Organismi collegiali

Art. 25

(Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali)

È istituita presso la Direzione regionale dell'igiene e sanità la Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano.

La stessa provvede ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1967, n. 592 ed è organo consultivo della Regione e delle Unità sanitarie locali in materia di servizi trasfusionali.

La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- dall'Assessore regionale all'igiene e sanità o per sua delega da un funzionario della Direzione regionale in veste di Presidente;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione;
- dai dirigenti dei Centri trasfusionali, di cui all'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 592;
- da un rappresentante della Società Italiana di Immunoematologia Associazione Italiana dei Centri Trasfusionali;
- da un rappresentante dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS);
- da un rappresentante di ognuna delle Associazioni di donatori, regolarmente costituita e operante nella Regione, purché con numero di iscritti non inferiore a 10.000 unità e con almeno 7.500 donazioni annuali;
- da un rappresentante del Servizio Sanitario delle Forze armate;
- da un rappresentante della CRI.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Note:

1. La Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con il presente articolo, è soppressa dall'articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 26

(Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)

Ai compiti previsti dall'articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell'Unità sanitaria locale.

La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;
- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell'Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell'elenco di cui al n. 3 dell'articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Note:

1. La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, è soppressa dall'articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 27

(Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico)

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l'Assessore all'igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.

In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 31, comma 1, L.R. 6/1998

Art. 28

(Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici)

Ai compiti previsti dall'articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- dal Direttore regionale dell'igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un

Servizio della Direzione regionale dell'igiene e della sanità in veste di Presidente;

- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.

La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Note:

1. Sostituite parole al secondo comma da art. 46, primo comma, L.R. 42/1983

Art. 29

(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)

Le Commissioni sanitarie previste dall'articolo 481 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall'articolo 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l'Unità Sanitaria Locale cui appartiene il capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.

Qualora, in quest'ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall'Unità sanitaria locale.

Art. 30

(Commissione sanitaria provinciale per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi)

Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l'Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;
- dal funzionario dirigente l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità;
- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;
- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

Art. 31

(Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile)

Ai compiti previsti dall'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 32

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l'Unità sanitaria locale << Triestina >> per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale << Triestina >> e << Goriziana >>, presso le Unità sanitarie locali << Udinese >> e << Pordenone >> per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.

Le Commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;
- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell'Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell'Unità sanitaria locale di pertinenza.

Per l'espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.

Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all'Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L.R. 34/1985
2. Integrata la disciplina da art. 1, secondo comma, L.R. 34/1985

Art. 33

Commissioni sanitarie per i ciechi civili)

Ai compiti previsti dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio, le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 34

(Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell'Unità sanitaria locale, l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;
- dal primario di una clinica oculistica universitaria;
- da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 35

(Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo)

Ai compiti previsti dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 36

(Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l'accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell'igiene e della sanità.

La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 37

(Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)

Ai compiti previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l'accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell'invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.

I collegi medici dell'Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;
- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 38

(Commissioni tecniche per i gas tossici)

Ai compiti previsti dall'articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall'articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni tecniche dell'Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;
- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;
- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Art. 39

(Commissioni per il servizio farmaceutico)

Ai compiti previsti dall'articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Note:

1. Sostituite parole al secondo comma da art. 8, comma 1, L.R. 19/2006

Art. 40

(Commissioni di controllo delle farmacie)

Ai compiti ispettivi previsti dall'articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione di controllo delle farmacie dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
- da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un'impiegato dell'Unità sanitaria locale.

Note:

1. Aggiunte parole al secondo comma da art. 8, comma 2, L.R. 19/2006

Art. 41

(Commissione consultiva in materia di assistenza zoiatrica)

Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zoiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in

veste di Presidente;

- da un funzionario appartenente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- da un rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.

La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell'Unità sanitaria locale ove ha sede l'organo collegiale medesimo.

È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

Art. 42

(Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)

In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

Note:

1. Sostituito il secondo comma da art. 8, comma 3, L.R. 19/2006
2. Abrogato il terzo comma da art. 8, comma 3, L.R. 19/2006

Art. 43

(Compensi)

1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

- a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
- b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);
- c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);
- d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
- e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);
- f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori

invalidi);

g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L.R. 34/1985
2. Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L.R. 21/1992
3. Articolo interpretato da art. 122, comma 1, L.R. 13/1998
4. Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L.R. 20/2004

Art. 44

(Sostituzione del medico provinciale e del veterinario provinciale in organismi collegiali)

Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell'Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all'assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.

Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l'ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all'igiene pubblica e profilassi e medicina legale.

Art. 45

(Soppressione di organi collegiali)

Sono soppressi i Consigli provinciali di sanità, previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 257, le Commissioni di cui agli articoli 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 46
(Norma transitoria)

La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1° ottobre 1981.

Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell'attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.

TITOLO V
Norme finali e finanziarie

Art. 47
(Norme finanziarie)

Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 48
(Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazione di uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili)

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1981.

Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.

Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.

Legge regionale 09-03-1988, n. 10 Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali

Art. 49 (Municipi e cimiteri)

Art. 49
(Municipi e cimiteri)

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.

Legge regionale 26-10-2006, n. 19

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale

Capo I (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria) Artt. 1-6

Capo I

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

Art. 2

(Trasferimento delle funzioni)

1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella <<A>> allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 3

(Forme di collaborazione)

1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.

Art. 4

(Trasferimento di risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.

3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 6

(Trasferimento di risorse strumentali e organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.

Normativa delle altre Regioni

Lombardia - L.R. 18-11-2003, n. 22

Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

Pubblicata nel B.U.R. 21 novembre 2003, n. 47.

Art. 1

Finalità ed oggetto

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2

Funerali civili

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3

Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o suo sostituto, certifica le cause del decesso, secondo la modulistica ed il flusso informativo previsti dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato³⁵.

Art. 4

Osservazione e trattamenti sul cadavere

1. I cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 8, prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

³⁵ Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 i cadaveri devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comunità, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso ³⁶.
5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per :
 - a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;
 - b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria ³⁷.
6. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati , denominate sale del commiato ³⁸.
7. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).
8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 5

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.
2. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune , che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente ³⁹.

³⁶ Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

³⁷ Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

³⁸ Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

³⁹ Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

Art. 6
Trasporto funebre

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 7
Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
6. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 8
Attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.
4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.
5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.
8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

Art. 9 *Cimiteri*

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:
- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
 - b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
 - c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale⁴⁰;
 - e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e cioè l'inumazione e la cremazione.
3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria, come stabilita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

⁴⁰ Lettera modificata dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con proprio regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
- d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) ⁴¹;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni, definiscono ⁴²:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento di terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
- c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
- d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

8 bis. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 8 è richiesto il previo parere dell'ASL e dell'ARPA secondo le rispettive competenze ⁴³.

9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte dell'ASL e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'ASL.

⁴¹ Lettera modificata dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

⁴² Alinea modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

⁴³ Comma aggiunto dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

Art. 10
Provvedimenti regionali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:
 - a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e per la gestione di sale del commiato;
 - b) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri.
2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale Sanità della Giunta regionale si definiscono:
 - a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
 - b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 10 Bis
(Sanzioni amministrative)⁴⁴

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da € 500 a € 1000 per le violazioni all'articolo 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;
 - b) da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'articolo, comma 7, e alle relative norme regolamentari;
 - c) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 4, comma 8;
 - d) da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'articolo 6 e alle relative norme regolamentari;
 - e) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;
 - f) da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'articolo 8, comma 4.
2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 198/, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 198/, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

⁴⁴ Articolo inserito dall'articolo 6 della L.R. n. 6 del 08-02-2005

Umbria - L.R. 21-07-2004, n. 12

Norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali

Pubblicata nel B.U.R. 4 agosto 2004, n. 32.

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina la pratica della cremazione e dispersione delle ceneri nel rispetto delle volontà e dignità del defunto e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni individuo.

Art. 2

Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n.130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c) della legge n. 130/2001 o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto o, in caso di iscrizione del defunto a un'associazione aderente alla Federazione italiana delle società per la cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa che ne dà comunicazione ai familiari di primo grado.

3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari di primo grado.

4. Il coniuge superstite e i figli possono richiedere l'affidamento delle ceneri del defunto già depositate nel cinerario comune.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata necessità, l'ufficiale di stato civile autorizza, con il consenso dei familiari di primo grado, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione.

Art. 3

Attività funebre

1. I Comuni singoli o associati disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, i servizi cimiteriali e ne informano i cittadini, con particolare riguardo alle differenti forme di sepoltura e ai relativi profili economici.

2. I Comuni assicurano spazi adeguati per lo svolgimento di funerali civili tali da consentire la riunione di persone e lo svolgimento delle onoranze funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Tali spazi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di riti funebri per culti diversi da quello cattolico.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, emana il codice deontologico delle imprese, società e consorzi che svolgono attività funebre.

Art. 4
Cimiteri

1. Il Comune è tenuto a garantire sepoltura ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza, ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso e alle ossa, resti mortali e ceneri derivanti da cadaveri.
2. Ogni Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei trenta anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente.
3. La cremazione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti privati mediante convenzione.
4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:
 - a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
 - b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
 - c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
 - d) il rispetto delle attività di culto.
5. Il Comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa.
6. Il Comune può richiedere al Presidente della Giunta regionale l'autorizzazione alla tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Art. 5
Norme regolamentari

I. Le attività cimiteriali sono disciplinate dai Comuni sulla base di un regolamento tipo, emanato, sentito l'ANCI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Toscana - L.R. 31-05-2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Pubblicata nel B.U.R. 7 giugno 2004, n. 21.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 4

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
 - b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - e) nei fiumi;
 - f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
 - g) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 5

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto all'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6

Crematori

1. La realizzazione di nuovi crematori, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 130/2001, è disciplinata nell'ambito del piano regionale di indirizzo territoriale ai sensi della normativa regionale in materia di governo del territorio.

Art. 7

Senso comunitario della morte

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8

Informazione ai cittadini

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla Commissione consiliare competente, che indichi:

a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;

b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.

3. La Commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

La presente legge è pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Emilia Romagna - L.R. 29-07-2004, n. 19
Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 105.

Vedi anche la Delib.G.R. 20 febbraio 2006, n. 180.

TITOLO I

Disposizioni generali e norme di principio

Art. 1

Finalità, oggetto e principi della disciplina.

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

TITOLO II
Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali

Capo I - Funzioni regionali e provinciali

Art. 2
Funzioni della Regione.

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni (3);

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le forme previste dall'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento della Regione (4), da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

⁽³⁾ Con Delib.G.R. 13 febbraio 2006, n. 163 è stata approvata la direttiva di cui al presente comma.

⁽⁴⁾ Vedi, al riguardo, il Reg. 23 maggio 2006, n. 4.

Art. 3
Funzioni delle Province.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 4

Realizzazione di cimiteri e crematori.

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
5. [Ogni Comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'articolo 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione] (5).

(5) Comma abrogato dall'art. 29, comma 1, L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Art. 5

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali.

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo (6).

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

(6) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 2, L.R. 27 luglio 2005, n. 14. Il testo originale era così formulato: «2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.».

Art. 6

Funzioni amministrative e di vigilanza.

1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:

a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 7

Regolamenti comunali.

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

- c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
- d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.

TITOLO III Norme di polizia mortuaria

Art. 8

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica.

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Art. 9

Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 10

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio

sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico-sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente

legge.

Art. 11
Cremazione ⁽⁷⁾.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. [In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo] (8).
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.
5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

(7) Con Delib.G.R. 10 gennaio 2005, n. 10 è stata approvata la direttiva in merito all'applicazione del presente articolo.

(8) Periodo soppresso dall'art. 29, comma 3, L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Art. 12

Esumazioni ed estumulazioni.

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.

TITOLO IV

Attività funebre

Art. 13

Attività funebre.

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (9).

4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 febbraio 2005, n. 156.

Art. 14

Strutture per il commiato.

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Registro regionale di mortalità.

1. È istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende

sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.

Art. 16

Norme transitorie e finali.

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.
2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

**Emilia Romagna - Delib.G.R. 10 gennaio 2005, n. 10 .
Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19
"Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria".**

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 febbraio 2005, n. 15.

La Giunta della Regione Emilia-Romagna

(omissis)

Delibera:

- 1) di approvare la allegata "Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Emilia-Romagna
ai Direttori generali delle Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna

In data 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato la legge 29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, che è entrata in vigore il 13 agosto 2004.

Per tale legge sono già decorsi infruttuosamente i termini per l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella L.R. n. 19/2004 sono da considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e materie di competenza regionale, cosicché nessuna dilazione nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a valutazioni di legittimità costituzionale in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge in argomento prevede che la Regione eserciti funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta e delle ceneri derivanti da cremazione.

La Regione intende avvalersi di tale facoltà per emanare la presente direttiva, avuto riguardo ai contenuti dell'art. 11 della legge e fornendo in particolare chiarimenti e indicazioni per quanto attiene ai diversi momenti:

- a) dell'autorizzazione alla cremazione;
- b) dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri;
- c) dell'affidamento personale delle ceneri.

a) L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dal comma 1 dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. Considerato che tali profili di regolamentazione afferiscono

alla esclusiva competenza statale, per la loro più precisa determinazione non ci si può che riferire alle norme vigenti dello Stato. Pertanto, tenuto conto che le parziali innovazioni arrecate con l'art. 3 della legge n. 130/2001 non appaiono tuttora operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento governativo, per l'individuazione del soggetto competente all'autorizzazione e delle modalità con cui viene espressa la volontà del defunto o dei congiunti occorre tuttora rifarsi all'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, il quale dispone che la cremazione di ciascun cadavere venga disposta dal Sindaco, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Per quanto riguarda l'applicazione del comma 4 dello stesso art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 si rimanda a quanto già stabilito con Circ.Ass. 13 novembre 2002, n. 20 dell'Assessore alla Sanità la quale ha previsto che l'autentica della firma del medico che redige il certificato dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato non sia necessaria caso per caso se detto certificato viene rilasciato dal medico necroscopo; ciò in quanto si è ritenuto di poter legittimamente sostituire l'autentica su ogni singolo certificato con una preventiva e generale comunicazione a tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Unità sanitaria locale dell'elenco dei medici necroscopi operanti in quell'ambito, corredato dalle firme in originale degli stessi, per consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. Si rammenta infine che a tal riguardo l'art. 8, comma 2, della L.R. n. 19/2004, assegna al Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale la competenza a nominare i medici necroscopi.

b) La dispersione delle ceneri è disciplinata dal comma 2 dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto competente individuato dalla normativa statale, stabilisce i luoghi in cui tale operazione può avvenire, precisandone condizioni e limiti, e individua i soggetti che possono eseguirla.

Si tratta di una importante innovazione introdotta dalla legge regionale che consente di attuare una previsione già contenuta anch'essa nella legge n. 130/2001, ma per i motivi sopraesposti sino ad ora rimasta inoperante; le previsioni della legge regionale consentono dunque di rendere effettiva e pienamente lecita una procedura che risultava carente di regolamentazione ma che era presente nella sensibilità generale come forma alternativa alle pratiche funerarie consuete.

Il mutato contesto costituzionale delle competenze regionali ha dunque permesso che tale procedura venisse regolamentata, in questa come in altre regioni, pur con gli indispensabili rinvii a quella parte della normativa statale che costituisce tuttora l'unica fonte abilitata a intervenire su alcuni ambiti.

Pertanto l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri va disposta dal soggetto individuato nell'art. 411 del Codice penale, come modificato dall'art. 2 della legge n. 130/2001, cioè dall'Ufficiale dello stato civile che, come noto, coincide con il Sindaco o persona da questi delegata.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso; tuttavia in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, si ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto.

Nel caso invece di dispersioni di ceneri già tumulate, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11, l'autorizzazione compete all'Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

Quanto alle forme di espressione della volontà, sia la normativa regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa volontà del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo tutte le forme individuate dalla legge che

consentano di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, quali, ad esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali.

Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; poiché tale procedura non è esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene che la volontà del defunto possa essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.

Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a regolare la materia, non ci si potrà che riferire alle stesse in ordine alle modalità di espressione della volontà del defunto.

Per quanto riguarda i luoghi in cui può avvenire la dispersione delle ceneri e i soggetti competenti ad eseguire la stessa, occorre riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2 dell'art. 11, con la precisazione che, ovviamente, la autorizzazione alla dispersione potrà riguardare solo luoghi che insistono sul territorio regionale.

Nell'atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato dall'Ufficiale di stato civile andranno quindi opportunamente indicati:

1. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati dal richiamato comma 2 dell'art. 11 e nell'ordine riportato dallo stesso;

2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata al punto precedente.

c) L'affidamento personale delle ceneri è regolamentato dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 11 i quali prevedono:

1. la previa consegna delle ceneri all'avente diritto individuato tra i soggetti richiamati al comma 3. L'urna consegnata dovrà essere opportunamente sigillata e dovrà riportare i dati anagrafici del defunto. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore del crematorio, il quale, ai sensi della legislazione nazionale, sottoscrive il verbale di cui all'articolo 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previa verifica della presenza della necessaria autorizzazione al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell'urna;

2. la successiva possibile destinazione dell'urna ad un affidatario, in alternativa alla sua tumulazione o interrimento, in base alla volontà espressa dal defunto;

3. l'annotazione in apposito registro comunale delle generalità dell'affidatario unico e del defunto;

4. la indicazione di prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna in modo da garantirne la sicurezza da ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario nonché l'identificazione dei dati anagrafici del defunto; tali prescrizioni possono essere contenute in apposito regolamento comunale, al quale l'atto di affidamento deve fare riferimento, oppure volta per volta nell'atto di affidamento stesso.

La competenza in ordine alla adozione dell'atto di affidamento personale spetta al Comune in cui

avviene la conservazione delle ceneri.

L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale.

Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

Si rammenta che spetta ai Comuni l'approvazione del regolamento con il quale definire tutte le garanzie per l'affidamento personale delle ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle procedure per l'affidamento personale è comunque dovuta, nel rispetto della volontà del defunto, attraverso l'inserimento delle prescrizioni nell'atto di affidamento. Per la definizione delle prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che andranno osservate dall'affidatario e che devono essere contenute nel regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono avvalersi della collaborazione istituzionale dell'Azienda USL competente per territorio.

La volontà del defunto nell'ambito di tale procedura dovrà essere in ogni caso accertata in riferimento a questa specifica modalità di conservazione delle ceneri, prescelta dal defunto in alternativa alle altre forme consuete quali l'interramento o la tumulazione; altrettanto la volontà del defunto dovrà essere espressa ed accertata per quanto riguarda la specifica individuazione dell'affidatario unico.

È dunque necessario che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate; si ritiene tuttavia che, nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si possa comunque dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare l'affidatario unico da indicarsi nell'atto comunale.

Per quanto riguarda infine le forme di manifestazione della volontà del defunto si ritiene di poter far riferimento a quanto già argomentato in merito alla dispersione delle ceneri, fermo restando che la volontà dovrà in questo caso essere espressa con specifico riferimento anche all'affidatario, come sopra detto.

In considerazione del fatto che la legge regionale ha prescelto quale forma dell'affidamento delle ceneri quella dell'"affidamento personale", si richiama ad una attenta sorveglianza da parte dei Comuni affinché si eviti l'affidamento di più urne cinerarie ad un solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela, allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi eventuali forme di gestione privata della conservazione delle ceneri.

Visto quanto sopra si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo alla piena applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni di legge nonché delle indicazioni contenute nella presente direttiva al fine di evitare il diniego dei diritti riconosciuti alla popolazione, o ingiustificati trattamenti differenziati, che si ritengono particolarmente lesivi della dignità delle persone defunte e dei diritti dei loro congiunti.

Valle d'Aosta - L.R. 23-12-2004, n. 37

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione

Pubblicata nel B.U.R. 4 gennaio 2005, n. 1.

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2

Autorizzazione

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto.

Art. 3

Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, con le modalità di cui all'articolo 6;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che deve essere alternativamente:
 - 1) tumulata in cimitero;
 - 2) interrata in cimitero;
 - 3) oggetto di affidamento personale.

Art. 4

Manifestazione della volontà

1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso.

3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 5

Consegna e trasporto delle ceneri

1. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti.
2. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 6

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere a) e b).
2. La dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990;
 - b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;
 - c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private.
3. In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto, o dei soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 7

Conservazione delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 8

Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'articolo 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.
2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. 285/1990.

Art. 9

Regolamenti comunali

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.
2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 25 a euro 500.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Art. 10

Commemorazioni

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa,

individuale o collettiva, all'interno del cimitero.

2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.

Art. 11

Informazione ai cittadini

1. I Comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

Art. 12

Disposizione finale

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Marche - L.R. 01-02-2005, n. 3

Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

Pubblicata nel B.U.R. 10 febbraio 2005, n. 14.

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La presente legge disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ciascuna persona, con le finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri, anche tramite una corretta informazione, e di improntare le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza.

Art. 2

Funerali civili

1. I Comuni assicurano spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 3

Osservazione e trattamenti sul cadavere.

1. Le strutture pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme di persone ivi decedute, possono ricevere i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anche a richiesta dei congiunti per:

- a) il periodo di osservazione previsto dalla normativa vigente;
- b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

2. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture denominate sale del commiato.

3. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie, previste per la camera mortuaria, ed autorizzate ai sensi della L.R. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

4. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 4

Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune in cui è avvenuto il decesso che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 5

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali.

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Marche.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.
6. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.
7. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'ASUR, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.
8. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
9. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 6

Cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.
3. La Zona territoriale dell'ASUR competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Art. 7

Attività funebre.

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 11.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti che svolgono attività funebre devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 11.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società ed altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela dei cittadini e della concorrenza.

Art. 8

Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'attività funebre.

1. Nel caso di violazione delle condizioni apposte al provvedimento di autorizzazione all'attività funebre o delle norme regolamentari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) o b), il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro un congruo termine.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso

inutilmente il termine di cui al comma 1 o non si sia provveduto in tutto o in parte alle regolarizzazioni richieste, ordina la chiusura dell'attività fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura è appositamente autorizzata.

3. In caso di gravi o ripetute infrazioni di quanto previsto al comma 1, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 9 Cimiteri.

1. Il comune è tenuto a garantire sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, attraverso piani cimiteriali e nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto ambientale e cioè l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'attività funebre di cui all'articolo 7.

4. L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il recinto cimiteriale deve essere definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con il regolamento di cui all'articolo 11:

- a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi, delle sepolture private, delle strutture cimiteriali e di quelle per la cremazione, tenendo conto delle diverse convinzioni culturali e religiose del defunto;
- c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri.

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può altresì autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui al comma 2:
- a) la costruzione di cappelle private, purché contornate da un'area di rispetto;
 - b) la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ASUR e dell'ARPAM, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.
8. I comuni definiscono, previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze:
- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
 - b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
 - d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui ai commi 4 e 7, lettera a).
9. La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell'ASUR.

Art. 10

Seppellimento degli animali.

1. Il Comune può autorizzare al di fuori dell'area cimiteriale di cui all'articolo 9, comma 2, la realizzazione e l'uso di aree e spazi per l'inumazione e l'eventuale cremazione di animali da affezione, secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 11.

Art. 11

Regolamento regionale.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono con regolamento regionale:
- a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre e la gestione delle sale di commiato;
 - b) l'individuazione dei profili professionali e dei percorsi formativi degli operatori che svolgono le attività di cui alla lettera a);
 - c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni debbono fare riferimento ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
 - d) i requisiti e le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 5;
 - e) i requisiti per la realizzazione e l'uso delle aree e spazi per l'inumazione degli animali da affezione, nonché per l'eventuale cremazione degli stessi.
2. Con decreto del Direttore generale del dipartimento servizi alla persona e comunità della Regione si definiscono:
- a) le modalità ed i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
 - b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 12

Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3 o alle relative norme regolamentari;
 - b) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) da euro 500,00 a euro 1.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 4 da parte dei congiunti o conviventi;
 - d) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 5;
 - e) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 3 da parte dei familiari o dell'esecutore testamentario;
 - f) da euro 400,00 a euro 800,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 5 da parte del gestore dell'impianto di cremazione;
 - g) da euro 3.000,00 a euro 5.000,00 per le violazioni di cui all'articolo 7, comma 2;
 - h) da euro 1.500,00 a euro 2.500,00 per le violazioni delle condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3 o alle relative norme regolamentari.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali.

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7, comma 3, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 11 con le modalità ed entro i termini ivi stabiliti.
2. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente, sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 3, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per quanto non previsto nella presente legge si rimanda alle specifiche norme nazionali vigenti.

**Lazio - L.R. 28-4-2006 n. 4 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 Art. 162
(Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri)**

Pubblicata nel B.U. Lazio 29 aprile 2006, n. 12, suppl. ord. n. 5.

Art. 162

Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri.

1. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all'affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. L'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della L. n. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna stessa da parte di terzi.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
8. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Campania - L.R. 9 ottobre 2006, n. 20.

Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione.

Pubblicata nel B.U. Campania 23 ottobre 2006, n. 48.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. È disciplinata la cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La presente legge ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2

Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 3

Modalità di conservazione.

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata;
 - b) inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
 - c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
 - d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 4

Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;
 - b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla Regione;
 - c) in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.

Art. 5

Regolamenti comunali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c).
2. La violazione delle disposizioni contenute nei citati regolamenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

Crematori.

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La Regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

Art. 7

Senso comunitario della morte.

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8

Informazione ai cittadini.

1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.
3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.

Art. 9

Clausola valutativa.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa legge.
2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale è tenuta ad effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente relativamente a:
 - a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'articolo 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
 - b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3. La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.

Piemonte - L.R. 31 ottobre 2007, n. 20

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 novembre 2007, n. 44, suppl. n. 3.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.
2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.
3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2

Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.
2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.
5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e

seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. n. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3

Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari.

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4

Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L. n. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.
7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5

Piano regionale di coordinamento.

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della L. n. 130/2001.
2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.
3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6

Funzioni comunali.

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.

2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7

Senso comunitario della morte.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della L. n. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 8

Strutture per il commiato.

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 9

Informazione.

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10

Formazione.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Art. 11

Cremazione in casi di indigenza.

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12

Tumulazione in località differenti dal cimitero.

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 14

Norma abrogativa.

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Liguria - L.R. 4 luglio 2007, n. 24.

Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nel B.U. Liguria 11 luglio 2007, n. 13, parte prima.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dei principi generali e criteri direttivi dettati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

Art. 2
Cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei propri associati;

c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;

d) volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

3. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.

4. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

5. Il Comune competente autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero (2).

7. Ai fini di ridurre l'emissione di inquinanti solidi e gassosi in atmosfera e i tempi di cremazione, per le ossa contenute nell'ossario comune occorre usare una cassa di legno non verniciata e con caratteristiche di facilità di combustione, fatte salve ulteriori norme tecniche elaborate dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 130/2001.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 11 marzo 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «6. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dai soggetti indicati nel comma 1.».

Art. 3

Affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla presente legge.
3. In caso di affidamento dell'urna ad uno dei soggetti di cui al comma 2, il Comune provvede all'annotazione in un apposito registro delle generalità dell'affidatario unico che deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.
4. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5.
5. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 4

Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
4. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente (3).
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada).

7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.

8. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 2, L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

Art. 5

Informazioni ai cittadini.

1. I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 5-bis

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'articolo 2 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'articolo 3 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'articolo 4 e delle relative disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.
4. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 è attribuita ai Comuni competenti per territorio che introitano i relativi importi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche ed integrazioni (4).

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 11 marzo 2008, n. 4.

Art. 6

Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta uno specifico regolamento (5) al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

2. I Comuni adeguano, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 1, il regolamento di polizia mortuaria vigente sul territorio di propria competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

(5) Vedi, al riguardo, il Reg. 11 marzo 2008, n. 1.

Art. 6-bis

Attività funebri.

1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni (6):

a) disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

b) vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente.

3. È vietata l'attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

5. I servizi mortuari delle strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al presente articolo.

6. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre (7).

(6) Alinea così modificato dall'art. 30, L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 11 marzo 2008, n. 4 (vedi anche l'art. 5 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che precede.

Liguria - Reg. 11 marzo 2008, n. 1.

Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri).

(1) Pubblicato nel B.U. Liguria 12 marzo 2008, n. 2, parte prima.

Art. 1

Premessa.

1. Il presente regolamento stabilisce i principi tecnici e le procedure per i servizi riguardanti la cremazione di cadaveri, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri) e in armonia con i principi e con le finalità della medesima legge al fine di garantirne l'applicazione coordinata ed uniforme sul territorio della Regione.

Art. 2

Cremazione.

1. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.

2. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.

3. Le operazioni precedenti la cremazione dovranno assicurare l'avvenuta asportazione di zinco o altro materiale metallico dall'involucro contenente la salma o i resti mortali; il soggetto autorizzato allo svolgimento delle operazioni di cremazione dovrà attestare l'avvenuto rispetto della suddetta procedura.

4. I soggetti aventi titolo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2007, comunicano la volontà del defunto di essere cremato al comune di loro residenza che laddove non coincidente con il comune di decesso, ne dà comunicazione a quest'ultimo anche per via postale, telefax, telematica, per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Art. 3

Affidamento delle ceneri.

1. I comuni istituiscono il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.

2. Il comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.

3. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio.
4. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.
6. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.
7. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa del defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

Art. 4

Dispersione ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ove diverso da quello di decesso.
2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi indelebilmente i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
3. In caso di interrimento l'urna cineraria è collocata ad una profondità tale da rispettare le prescrizioni tecniche stabilite nel regolamento di polizia mortuaria del comune territorialmente competente.
4. La dispersione delle ceneri deve avvenire a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.
5. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.
6. La dispersione delle ceneri in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili.
7. È vietata la dispersione delle ceneri entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste

adibite all'esercizio degli sport invernali.

Art. 5

Deposito provvisorio delle ceneri.

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, le ceneri, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione di avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Appendice

Parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato avverso il diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri e di conservazione delle stesse a domicilio.

Approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2004, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati MASSIDDA, BIONDI, BONAIUTI, CAMMARATA, COLLAVINI, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LORUSSO, MANCUSO Filippo, MARINELLO, MAURO, MICHELINI, MURATORI, RICCIOTTI, SANTULLI, SANZA, SAPONARA, STRADELLA, TARDITI, RICCIUTI, NICOTRA, CAMINITI, SCALTRITTI e MORETTI (278); VALPIANA (925); SERENA (1005); PISCITELLO (1139); BATTAGLIA, GIACCO, PETRELLA, BOLOGNESI, LABATE e CARLI (1851); NAN (2330); MORONI (2377); BIANCHI Dorina (2411); MIGLIORI (2457) - (V. Stampati Camera nn. 278, 925, 1005, 1139, 1851, 2330, 2377, 2411 e 2457)

CONSIGLIO DI STATO Adunanza della Sezione Prima 29 Ottobre 2003

N. Sezione 2957/03

Oggetto: Ministero della Salute. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla signora (omissis) contro il Comune di Villorba (TV) avverso diniego di dispersione in luogo aperto delle ceneri del marito defunto e di conservazione delle stesse nella propria casa.

La Sezione

VISTA la relazione n. 400.1/1.3AG/6CONT/984/2357 del 12 giugno 2003, pervenuta il successivo 21 luglio, con la quale il Ministero della Salute (Dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione generale della prevenzione) ha chiesto il parere sul ricorso in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore consigliere (omissis);

PREMESSO:

Il signor (omissis), quand'era ancora in vita, aveva espresso, con lettera firmata del 14 agosto 2001, indirizzata alla propria consorte, signora (omissis), ed al loro figlio (omissis), il desiderio di essere, alla sua morte, cremato e che le ceneri fossero successivamente disperse in luogo aperto, in un sito da lui stesso indicato, o altrimenti trattenute dalla propria famiglia, in casa propria. In ottemperanza a tale volontà, la signora (omissis) procedeva, a seguito del decesso avvenuto il 5 agosto 2002, alla cremazione del proprio congiunto, in data 12 agosto 2002. successivamente, con lettera del 13 settembre 2002, presentava, al Sindaco del Comune di Villorba, richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, essendo tale pratica prevista dalla legge n. 130 del 30 marzo 2001.

In data 23 settembre 2002, il Comune di Villorba negava l'autorizzazione richiesta rilevando che non erano ancora espletate le fasi di attuazioni della legge 130/01. A seguito di tale negativo riscontro la signora (omissis) presentava nuova istanza di autorizzazione sottolineando che, per ciò che concerneva la dispersione delle ceneri, era da intendersi immediatamente recepibile il contenuto della legge 130 e che, comunque, nulla poteva ostare alla conservazione delle stesse presso la propria abitazione. In data 2 dicembre 2002, il Comune, oltre a ribadire l'impossibilità ad autorizzare la dispersione delle ceneri, per i medesimi motivi espressi nella nota precedente, sottolineava che neppure

la conservazione delle stesse in luoghi diversi da cimiteri poteva ritenersi praticabile ai sensi della normativa vigente.

Avverso le decisioni del Sindaco di Villorba, la signora (omissis) proponeva il 21 gennaio 2003, il ricorso straordinario in oggetto, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto e della contraddittorietà della motivazione. Sostiene in particolare la ricorrente che entrambe le sue richieste della dispersione delle ceneri in natura o, in via subordinata, dell'affidamento ai familiari dell'urna contenente le ceneri si fondano sulle previsioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 che tale modalità espressamente consente all'articolo 3, comma 1, lett. c) ed e), modificando il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. La tesi dell'amministrazione dell'applicabilità della legge in assenza del regolamento di attuazione non è sostenibile essendo ormai ampiamente scaduto il termine di sei mesi stabilito per tale adempimento, quanto meno per la previsione relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, che è disposizione immediatamente precettiva disciplinandone compiutamente le modalità. In ordine all'ipotesi subordinata l'Amministrazione dapprima non ha indicato il diniego, per poi argomentare in modo contraddittorio da un lato condividendo la tesi sostenuta nella seconda istanza, per poi sostenere dall'altro lato che dovesse ritenersi tuttora in vigore la disposizione del testo unico delle leggi sanitarie che prevede il seppellimento esclusivo nei cimiteri. Rileva infine la ricorrente che anche le disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della legge n. 130 del 2001 limitano il seppellimento nei cimiteri ai cadaveri e non vietano l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie.

L'Amministrazione referente e l'Amministrazione comunale sostengono l'infondatezza del ricorso, osservando che la legge n. 130 del 2001 contiene solo dei principi di massima, ed è come tali insuscettibile di applicazione in assenza dei necessari provvedimenti di attuazione che, oltre tutto, sono ora di competenza regionale, versandosi in materia di legislazione concorrente, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha modificato il titolo V della Costituzione; quanto alle norme vigenti, gli articoli 80 e 81 del d.P.R. n. 285 del 1990 non prevedono l'affidamento ai familiari delle urne cinerarie e, nel disciplinare la consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, individuano quale unico affidatario dell'urna l'incaricato del servizio di custodia del cimitero stabilendo che sia questo a dover conservare il secondo esemplare del verbale di consegna.

CONSIDERATO :

Il ricorso è parzialmente fondato.

Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, non è una legge delega, come tale inapplicabile in carenza di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. È bensì vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.

Nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l'affidamento ai familiari dell'urna cineraria, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 del citato art. 3 della legge n. 130/2001 attraverso la previsione dell'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Del resto la stessa normativa vigente, da interpretare e integrare alla luce delle nuove norme introdotte dalla legge n. 130 del 2001, prevede la possibilità di affidamento a privati delle urne cinerarie. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, emanato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che è norma primaria, dispone che le urne cinerarie possono essere collocate, oltre che nei cimiteri o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali, anche in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

L'articolo 81 del regolamento di polizia mortuaria tuttora vigente dà espressamente attuazione alla disposizione citata, stabilendo che la consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

La successiva precisazione contenuta nel secondo comma del citato art. 81, secondo cui il secondo esemplare del suddetto verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri non può essere interpretata nel senso indicato dall'amministrazione, vale a dire come individuazione dell'unico possibile affidatario dell'urna nell'incaricato del servizio di custodia nel cimitero, giacché tale interpretazione attribuirebbe alla norma di rango regolamentare una portata percettiva in palese contrasto non solo con la normativa primaria sopravvenuta, ma anche con quella previgente del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede anche la collocazione delle urne cinerarie in colombari privati e che l'articolo 81 si propone esplicitamente di attuare: il contrasto, ravvisabile anche tra il primo e il secondo comma del citato art. 81, è per altro risolvibile agevolmente con una diversa interpretazione, coerente con la normativa primaria, secondo cui, in caso di trasferimento delle spoglie da uno ad altro Comune, il verbale relativo deve essere conservato sia dal responsabile del servizio di custodia del cimitero del Comune in cui è avvenuta la cremazione sia dal responsabile del medesimo servizio del Comune di eventuale nuova destinazione.

In conclusione dall'insieme delle disposizioni, primarie e secondarie, vigenti può trarsi una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati delle urne cinerarie, che ne consentono una immediata applicazione: modalità di espressione della volontà del defunto, obbligo di sigillare l'urna, apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto, modalità di verbalizzazione della consegna, garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate; inoltre le dimensioni delle urne e le caratteristiche dei luoghi di conservazione vengono stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza di apposite disposizioni, possono e debbono essere imposte dai comuni in sede di autorizzazione all'affidamento ai familiari, che pertanto dovrà essere concessa in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria.

Il ricorso in oggetto deve pertanto essere accolto e **annullato il diniego dell'autorizzazione richiesta limitatamente alla parte relativa all'affidamento ai familiari dell'urna cineraria del defunto.**

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

V i s t o

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Disegno di legge n. 511

Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

Senato della Repubblica - XVI legislatura

Disegno di legge

d'iniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge, preparato in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), si intende intervenire al fine di agevolare l'effettiva applicazione dell'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, approvata al termine della XIII legislatura. Infatti, il citato articolo 3 non ha ancora trovato concreta applicazione a causa della mancata emanazione, entro i sei mesi dalla sua entrata in vigore, delle previste modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

La cremazione in Italia sta prendendo piede, tant'è che nel 2006 l'8 per cento dei corpi dei defunti ha seguito questa sorte (45.000 su 550.000 decessi). Solo sei anni fa erano il 5 per cento e dieci anni fa il 2 per cento. In città come Milano, la cremazione ha raggiunto quasi il 50 per cento. Ma la mancata attuazione della legge n. 130 del 2001 impedisce di fatto alle famiglie di soddisfare le volontà del defunto, specialmente riguardo alla dispersione delle ceneri. È esemplare la vicenda denunciata dall'ADUC, vicenda che ha avuto luogo in una delle regioni che in materia è considerata all'avanguardia, la Toscana. Claudia e Pietro Moretti, la cui madre è venuta a mancare improvvisamente e che aveva sempre espresso il desiderio della dispersione delle proprie ceneri in mare, sono voluti andare fino in fondo alla questione, non rassegnandosi a dover diventare delinquenti per dar corpo a quanto garantito da norme inattuata. Hanno così rispettato la volontà della loro mamma nonostante l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione di un ufficiale di Stato civile, e per questo, a seguito della loro autodenuncia, sono oggi oggetto di indagini da parte della procura di Livorno per reato di dispersione illegale delle ceneri (reato che può essere punito con il carcere). La vicenda dei due fratelli, oggetto anche di una interrogazione alla Camera dei Deputati, insieme ai molti casi simili verificatisi in questi ultimi anni, è servita a stimolare proposte di modifica della normativa in vigore. Ma l'iter di queste proposte è stato interrotto già due volte per il termine delle due passate legislature.

Nella XIV legislatura è stato presentato un disegno di legge (atto Camera n. 4144), approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2005 e trasmesso al Senato il 22 febbraio 2005 (atto Senato n. 3310). Il disegno di legge, assegnato alla commissione Igiene e sanità in sede referente il 23 febbraio 2005, è approdato all'Assemblea del Senato della Repubblica il 25 gennaio 2006, dopo aver superato positivamente l'esame di tutte le Commissioni interessate. In seguito tale atto non è più stato calendarizzato, in quanto la legislatura volgeva alla sua fine naturale, ed è quindi decaduto.

Nella XV legislatura, tale testo è stato ripresentato (atto Camera n. 1268) dall'onorevole Katia Zanotti ed altri. Dopo una indagine conoscitiva della commissione Affari Sociali, la proposta di legge ha ottenuto il parere favorevole della stessa commissione, nonché delle commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Tesoro, Ambiente, Questioni regionali, ma tale atto non ha potuto proseguire l'iter a causa del termine anticipato della legislatura; è quindi anche questa volta decaduto.

Nel presentare il presente disegno di legge, che ripropone il testo adottato dalla commissione Affari sociali della Camera dei deputati il 16 marzo 2007, riteniamo di dare ai cittadini e alla cittadine la risposta da loro attesa da oltre sette anni in merito, particolarmente, al diritto alla dispersione delle ceneri. Offriamo quindi alle regioni, che dispongono della autonomia legislativa in questa materia, una normativa uniforme per l'intero territorio nazionale. Ricordiamo a questo proposito che alcune regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria) hanno già legiferato in merito alla

dispersione delle ceneri in natura, in base alle previsioni della legge n. 130 del 2001, mentre tutte le altre stanno attendendo una normativa nazionale.

Il testo all'esame si compone di due articoli, il primo dei quali è volto a novellare in più punti la legge n. 130 del 2001.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3 della legge citata, stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della legislazione regionale concorrente in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri. In base a tali principi, la dispersione delle ceneri è consentita in apposite aree individuate dai comuni all'interno dei cimiteri, in natura – all'aperto e nel rispetto di precise condizioni – o in aree private. La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati e in nessun caso può dar luogo ad attività aventi fini di lucro. Le nuove norme individuano altresì i possibili affidatari dell'urna contenente le ceneri – i quali, se intendono rinunciare all'affidamento, devono conferire l'urna presso un cimitero – nonché il sistema identificativo volto ad assicurare l'identità certa delle ceneri e le strutture per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Il comma 2, che aggiunge tre nuovi articoli alla legge n. 130 del 2001, reca invece disposizioni rientranti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 3-bis, in particolare, disciplina la manifestazione di volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente in materia di autorizzazione alla cremazione e di affidamento o dispersione delle ceneri. Tale articolo stabilisce che la volontà del defunto, dei suoi familiari o del convivente può essere espressa attraverso una delle seguenti modalità: disposizione testamentaria del defunto; iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo; volontà dei legali rappresentanti per i minori e le persone interdette. L'articolo 3-bis individua inoltre i soggetti titolati ad effettuare la dispersione delle ceneri, i quali attestano sotto la propria responsabilità luogo e data dell'avvenuta dispersione. L'articolo 3-ter disciplina gli adempimenti del medico necroscopo, mentre l'articolo 3-quater introduce le sanzioni amministrative con le quali è punita la dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle consentite dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato.

Il comma 3, che aggiunge l'articolo 9 alla legge n. 130 del 2001, contiene disposizioni in materia di cellette cinerarie.

L'articolo 2, infine, stabilisce nuovi termini per gli adempimenti delle regioni e per la definizione delle norme tecniche in materia di crematori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130)

1. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Principi fondamentali in materia di cremazione e di trattamento delle ceneri). – 1. Le regioni disciplinano con proprie leggi la cremazione e il trattamento delle ceneri sulla base dei seguenti principi fondamentali:

a) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, o in natura, o in aree private;

b) la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano le apposite aree cimiteriali. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6

dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) la dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

2) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;

3) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;

4) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

d) la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente;

f) la conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al coniuge, al convivente, ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto;

g) in caso di affidamento personale, l'ufficio comunale competente annota nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi della lettera f) del presente comma e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferirla, per la conservazione, presso il cinerario comune di un cimitero. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni. L'affidatario conserva l'urna in colombario o altro vano, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione;

h) al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma;

i) il trasporto delle urne non è soggetto a misure precauzionali igieniche, salvo il caso previsto dal comma 5 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

l) per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato sono predisposte sale attigue ai crematori».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. – (Manifestazione di volontà del defunto). – 1. L'autorizzazione alla cremazione spetta al competente ufficio del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal suo convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne che nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria e di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, dal convivente o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, da persone a tal fine autorizzate dall'avente diritto, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. La dispersione e l'affidamento personale delle ceneri sono autorizzate dal competente ufficio del comune di decesso o del comune in cui si trovano il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, con le modalità di cui al comma 1. Le competenze assegnate all'ufficiale dello stato civile in materia di dispersione e di affidamento personale delle ceneri sono attribuite al competente ufficio del comune.

5. La volontà concernente la dispersione o l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2.

Art. 3-ter. – (Adempimenti del medico necroscopo). – 1. Il medico necroscopo è obbligato a raccogliere dal cadavere, e a conservare per un periodo minimo di cinque anni, campioni di liquidi biologici e annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia.

2. Non è soggetto ad autenticazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, previsto dal comma 4 dell'articolo 79 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, necessario per l'autorizzazione alla cremazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 3-quater. – (Sanzioni amministrative). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».

3. Dopo l'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. – (Cellecche cinerarie e ossarie). – 1. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellecche cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

2. I regolamenti comunali di polizia mortuaria definiscono i requisiti tecnico-costruttivi delle cellecche

cinerarie e ossarie, nonché dell'intero manufatto che le contiene».

Art. 2.

(Termini per l'attuazione delle norme in materia di crematori)

1. Il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adottare i piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori previsti dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine entro il quale sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori previste dall'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste